

DECRETO 8 ottobre 2008

**Non iscrizione delle sostanze attive rotenone, estratto di equisetto e chinina cloridrata, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive. (GU n. 246 del 20-10-2008)**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2, comma 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visti i regolamenti (CE) della Commissione nn. 1112/2002 e 2229/2004 che stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della quarta fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione della Commissione 2008/317/CE relativa alla non iscrizione delle sostanze attive rotenone, estratto di equisetto e chinina cloridrata, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 ed i successivi regolamenti collegati di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti i pareri espressi dagli esperti del gruppo residui operante all'interno della commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che i notificanti delle sostanze attive rotenone, estratto di equisetto e chinina cloridrata, hanno informato la Commissione che non intendevano partecipare al programma di lavoro, di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e che pertanto non avrebbero più fornito informazioni utili che avrebbero permesso di concludere che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive sopraccitate, soddisfavano, in generale le condizioni previste all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che non risultano autorizzati in Italia prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive estratto di equisetto e chinina cloridrata;

Considerato che la Commissione ha deciso che potevano essere prorogati i termini per la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rotenone per specifici impieghi (usi essenziali) per i quali attualmente non sono disponibili valide alternative;

Considerato che per la sostanza attiva rotenone l'Italia ha sottolineato la necessita' di doverla continuare ad utilizzare per un periodo piu' lungo rispetto a quello fissato dalla decisione;

Considerato che tale decisione di non inclusione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE di una successiva richiesta d'iscrizione delle citate sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive autorizzate in Italia;

Considerato che, per la vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rotenone, deve essere concesso un periodo non superiore a dodici mesi, a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive rotenone, estratto di equiseto e chinina cloridrata, non sono iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rotenone riportati nell'allegato A al presente decreto, sono revocate a partire dal 10 ottobre 2008.

2. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rotenone riportati nell'allegato B al presente decreto, sono mantenute in vigore fino al 30 aprile 2011 limitatamente agli impieghi mela, pera, pesca, ciliegia, vite e patata (usi essenziali).

3. Le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rotenone, riportati nell'allegato B al presente decreto, dovranno provvedere all'adeguamento delle etichette con le limitazioni agli impieghi di cui al precedente comma.

4. Il mantenimento delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato B al presente decreto, per gli usi essenziali, e' subordinato al rispetto delle condizioni di Limiti Massimi di Residui (LMR) previste dal Regolamento (CE) n. 396/2005 e successivi regolamenti collegati.

5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rotenone, riportati nell'allegato B al presente decreto, al fine del loro mantenimento, dovranno provvedere ad adeguare le etichette inserendo sia gli impieghi di cui al comma 2, che le frasi tipo sui rischi e sulle precauzioni da adottare per tutelare la salute dell'uomo e degli animali e per salvaguardare l'ambiente cosi' come previsto dalla direttiva 2003/82/CE.

### Art. 3.

1. La vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 1, e' consentita fino al 10 ottobre 2009. Le imprese titolari di tali prodotti fitosanitari devono provvedere a modificare le etichette, mantenendo i soli impieghi, riportati nella V colonna dell'allegato A al presente decreto.

2. La vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato B al presente decreto, contenenti nelle etichette colture diverse dagli usi essenziali, opportunamente adeguate al rispetto delle nuove condizioni di LMR previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005 e successivi regolamenti collegati, e' consentita fino al 10 ottobre 2009.

3. La vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari, di cui all'art. 2, comma 2, che risulteranno in commercio al 30 aprile 2011, con le etichette adeguate agli usi autorizzati, e' consentita fino al 30 aprile 2012.

4. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e sul rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle scorte in considerazione del fatto che possono legittimamente coesistere sul mercato prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rotenone con usi diversi riportati in etichetta.

Il presente decreto dirigenziale, sara' notificato alle Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2008

Il direttore generale: Borrello

## ALLEGATO A

**Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rotenone revocati dal 10 ottobre 2008  
con smaltimento scorte fino al 10 ottobre 2009**

I	II	III	IV	V
N. reg.ne	Prodotto fitosanitario	Data di Reg.ne	Impresa	Impieghi consentiti, per lo smaltimento scorte, dal Regolamento (CE) n. 396/2005 e successivi regolamenti collegati
1. 013226	ROKIS	14/04/2006	AGRIM S.r.l.	Tabacco, floreali, ornamentali, forestali, foraggere leguminose, vivaie;
2. 011020	DERROT	25/09/2005	CERRUS S.A.S.	Lattuga, scarola, radicchio, spinaci: solo in campo, floreali ed ornamentali
3. 013197	ELLIPICA	28/03/2006	CERRUS S.A.S.	ortaggi a foglia ed erbe fresche, fragola (solo in campo) floreali, ornamentali, forestali, vivaie, Ornamentali e forestali site in aree verdi quali parchi, viali e giardini pubblici;
4. 013413	ROPIR	13/11/2006	CHIEMIA S.p.A.	Tabacco, floreali, ornamentali, forestali, foraggere leguminose, vivaie;
5. 012012	BIOPHYTOZ 1,2	29/05/2006	EUPHYTOR s.r.l.	Tabacco, floreali, ornamentali, forestali, foraggere leguminose, vivaie;
6. 012150	PHYTROI	29/05/2006	EUPHYTOR s.r.l.	Tabacco, floreali, ornamentali, forestali, foraggere leguminose, vivaie;
7. 010901 PPO	MAX P	07/05/2005	GUABER S.p.A.	Impiego Forestale e di giardinaggio per uso domestico e d'appartamento;
8. 012937	ROTAX POLVERE	10/10/2005	ITAL-AGRO S.r.l.	Lattuga, scarola, radicchio, spinaci (solo in campo), floreali ed ornamentali, forestali;
9. 012787	PIROX	28/07/2005	SIPCAM S.p.A.	Tabacco, floreali, ornamentali, forestali, foraggere leguminose, vivaie; Ornamentali e forestali site in aree verdi quali parchi, viali e giardini pubblici;
10. 013705	PIROTRONIC	05/07/2005	SOCOA TRADING S.r.l.	Tabacco, floreali, ornamentali, forestali, foraggere, vivaie;
11. 012660	ROUPIRIFIC	18/05/2005	SOCOA TRADING S.r.l.	Tabacco, floreali, ornamentali, forestali, foraggere leguminose, vivaie;

## ALLEGATO B

**Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rotenone autorizzati fino al 30 aprile 2011**

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data di reg.ne	Impresa	usi essenziali autorizzati
1.	011855	LYSTRA	10/10/2005	CERRUS S.A.S. DI RONZONI G. & C.	mela, pera, pesca, ciliegia, vite, patata
2.	011019	ROTEMIX	25/09/2005	CERRUS S.A.S. DI RONZONI G. & C.	mela, pera, pesca, ciliegia, vite, patata
3.	011826	ETIKA	10/10/2005	ERREGI S.r.l.	mela, pera, pesca, ciliegia, vite, patata
4.	011178	BIORFIEN	05/02/2002	INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.	mela, pera, pesca, ciliegia, vite, patata
5.	012021	PIRETRONE	08/07/2005	INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.	mela, pera, pesca, ciliegia, vite, patata
6.	013740	NIMBO	11/01/2007	SERBIOS S.r.l.	mela, pera, pesca, ciliegia, vite, patata
7.	007945	ROIENA	06/02/1991	SERBIOS S.r.l.	mela, pera, pesca, ciliegia, vite, patata
8.	011371	ROIENA 43	18/06/2002	SERBIOS S.r.l.	mela, pera, pesca, ciliegia, vite, patata
9.	013347	SHOW TOP	07/07/2006	SERBIOS S.r.l.	mela, pera, pesca, ciliegia, vite, patata